



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 65 DEL 6/4/2020

DETERMINAZIONE N° 65 DEL 6/4/2020

Oggetto: proroga al 30/4/2020 dell'affidamento d'incarico di assistenza e consulenza professionale per l'applicazione del Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati e per la nomina del DPO (*Data Protection Officer*).
Determina a contrarre (CIG: Z9C23A0BE0)

IL DIRETTORE

Premesso che il 25/5/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (*General Data Protection Regulation*) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che tale Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25/5/2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Considerato, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

Considerato che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D. Lgs. n° 196/2003, abrogato dal D. L. n. 5/2012, convertito in L. n° 35/2012;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del *Data Protection Officer* (DPO), responsabile della protezione dei dati personali, che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

Considerato che:

- il presupposto indispensabile per l'affidamento di incarichi esterni è che sia stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno e tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

- con determinazione n° 35 del 17/5/2018 è stato affidato incarico di assistenza e consulenza professionale per l'applicazione del suddetto Regolamento europeo e di DPO, a seguito di procedura esplorativa tra sei ditte esperte del settore;
- con determinazione n° 188 del 4/11/2019 il suddetto incarico è stato prorogato fino al 31/12/2019;
- con determinazione n° 30 del 18/2/2020 l'incarico suddetto è stato prorogato fino al 29/2/2020;
- è stato approvato apposito avviso per l'incarico di DPO dal 1/4/2020 ma la relativa istruttoria non si è ancora conclusa;

VISTA la disponibilità della ditta Barani Informatica a prorogare il servizio fino al 30/4/2020, allo stesso costo del bimestre precedente;

VISTO l'art. 7 ("Gestione delle risorse umane"), comma 6 del D. Lgs. n° 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), che recita:

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
(²)*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

CONSIDERATO in proposito che:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione e risulta coerente con le esigenze di una sua maggiore funzionalità;*
- b) tra i dipendenti di ASP Azalea non vi è nessuno che ha le competenze adeguate per conseguire i risultati oggetto di questo incarico e quindi la verifica di un possibile migliore o più produttivo utilizzo delle risorse umane non consente comunque di conseguire il risultato atteso;*



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

- c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) la lettera d'incarico determinerà durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016;
- la circolare interna prot. n° 1076 del 17/3/2017 sull'affidamento degli incarichi professionali;
- il Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni (Decisione n° 11/2017);

RITENUTO pertanto di affidare al professionista Gianluigi Barani l'incarico di assistenza e consulenza per l'applicazione del Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati e per l'incarico di DPO (*Data Protection Officer*);

PRECISATO che:

- il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;
- l'incarico deve intendersi come collaborazione autonoma di natura professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai fini di cui al D. Lgs. N° 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

PRECISATO CHE il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

- 1) Di affidare al professionista Gianluigi Barani, titolare della ditta individuale Barani Informatica di Barani Gianluigi, con sede a Castel San Giovanni (C.F. BRN GLG 52M26 L772N – P.IVA 00720190339), per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 la proroga del servizio di assistenza e consulenza finalizzato all'applicazione del Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati e l'incarico di DPO (*Data Protection Officer*) CIG Z9C23A0BE0 fino al 30/4/2020;
- 2) Di precisare che l'incarico deve intendersi come collaborazione autonoma di natura professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3) Di dare atto che la spesa ammonta a euro 990,00 + IVA;
- 4) Di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;
- 5) Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016;

IL DIRETTORE
(Mauro Pisani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)